



Lettera di prevenzione

Questa seconda Lettera

La pubblicazione di questa seconda *Lettera* rappresenta l'adempimento delle finalità che il dr. Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica fin allo scorso dicembre 2013, aveva indicato nella sua presentazione come obiettivi del documento: dar conto periodico dell'andamento dei procedimenti di prevenzione trattati dinanzi al Tribunale di Torino attraverso l'analisi delle informazioni che si traggono dal SIPPI e dai provvedimenti che l'A.G. ha emesso e, nel contempo, esaminare la giurisprudenza e la sua evoluzione in sede locale e in relazione ai filoni giurisprudenziali formatisi a livello nazionale.

Come è evidente dai dati contenuti nella *Lettera*, l'adempimento di queste finalità illustra al tempo stesso lo sforzo organizzativo e investigativo perseguito dalla Procura della Repubblica di Torino che a partire dalla costituzione del Gruppo Riciclaggio e Misure Affini (RMA, che si occupa anche di misure di prevenzione, ha sviluppato la sinergia tra questo gruppo ed il gruppo DDA accentuando la scelta di agire su un doppio binario di aggressione ai patrimoni illeciti sia attraverso la richiesta di sequestri preventivi sia mediante l'oculata attivazione di misure di prevenzione patrimoniali, unitamente o separatamente da quelle personali.

Tale sinergica azione ha richiesto e richiede ovviamente che vi sia coordinamento tra le due diverse tipologie d'indagine in cui quella patrimoniale attinge utili spunti investigativi da quella penale e fa refluire sulle singole posi-

zioni gli esiti degli accertamenti che disvelano l'accumulo illecito dei patrimoni. In tale contesto di coordinamento va poi sottolineata la speciale utilità che viene assegnata agli incontri periodici che questo Ufficio organizza con i responsabili delle Forze di Polizia del Distretto per mettere a fattor comune le esperienze di lavoro ma anche le criticità che s'incontrano.

I risultati ottenuti, anche alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali, seppur con qualche chiaroscuro, sono altamente incoraggianti ed inducono a proseguire sulla strada intrapresa che ha consentito la confisca crescente di patrimoni illeciti.

Il ringraziamento, mio personale e dell'Ufficio, va a tutti coloro - colleghi e appartenenti alle forze dell'ordine - che con il loro lavoro hanno permesso il raggiungimento dei risultati evidenziati nella *Lettera*. Ovviamente sono non solo ben accetti ma sollecitati suggerimenti ed osservazioni che chi legge vorrà avanzare, anche per ovviare a sempre possibili imprecisioni ed omissioni; suggerimenti ed osservazioni che potranno essere inviati al Procuratore aggiunto Alberto Perduca (albertoeresto.perduca@giustizia.it) e al Capitano CC Paolo Palazzo (paolo.palazzo@carabinieri.it), curatori anche di questa seconda *Lettera*.

Sandro Ausiello
Procuratore della Repubblica Vicario

La prevenzione in cifre a Torino (1° gennaio – 31 dicembre 2013)

(i) 93 sono i procedimenti di prevenzione aperti presso la Procura della Repubblica di Torino, con iscrizione nel registro SIPPI

(ii) 75 sono le proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino, di cui

- a) 50 dal Procuratore della Repubblica di Torino
- b) 22 dal Questore di Torino
- c) 3 dal Direttore della DIA




(iii) le 75 proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) 45 con richiesta di applicazione di misure solo personali
- b) 30 con richiesta di applicazione di misure patrimoniali (di cui 23 anche di personali)



(iv) le 75 proposte di prevenzione presentate al Tribunale di Torino ne comprendono

- a) 49 con destinatari a pericolosità generica
- b) 26 con destinatari a pericolosità qualificata di tipo mafioso




(v) 80 sono i procedimenti di prevenzione conclusi con decreto decisorio dal Tribunale di Torino, di cui

- a) 44 su proposta del Procuratore della Repubblica di Torino
- b) 1 su proposta del Procuratore della Repubblica di Ivrea
- c) 32 su proposta del Questore di Torino
- d) 3 su proposta del Direttore della DIA



(vi) i 80 procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino ne comprendono


- a) 67 di accoglimento (totale o parziale) della proposta (87,5 %)
- b) 13 di rigetto della proposta



(vii) i 67 procedimenti di prevenzione conclusi dal Tribunale di Torino con l'accoglimento della proposta ne comprendono

- a) 46 con applicazione della sola sorveglianza speciale
- b) 14 con applicazione della sorveglianza speciale e della confisca

c) 7 con applicazione della sola confisca




(viii) i provvedimenti di confisca adottati dal Tribunale di Torino a conclusione di 21 procedimenti di prevenzione concernono complessivamente

- a) 27 unità immobiliari abitative
- b) 1 castello
- c) 32 unità immobiliari commerciali (tra cui negozi, magazzini, garages, autorimesse)
- d) 12 altri fabbricati
- e) 9 terreni
- f) 357 autoveicoli
- g) 65 conti correnti/cassette sicurezza/libretti deposito altri beni, tra cui somme di denaro, quote societarie, preziosi, ecc.

(ix) la durata media degli 80 procedimenti di prevenzione dinnanzi al Tribunale di Torino¹ è

- a) per le misure solo personali, di 90,5 giorni
- b) per le misure patrimoniali (con/senza personali), di 204,5 giorni



¹ La durata media è calcolata dal deposito della proposta al deposito del decreto decisorio

La prevenzione al Tribunale di Torino (1 luglio- 31 dicembre 2013)

Giudizio penale e di prevenzione

A fronte dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Torino dall'imputazione di cui all'art.416 bis cp per non aver commesso il fatto, il Giudice di prevenzione rileva come dinnanzi a *così tali e tanti elementi di prova di reato associativo l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti appare inevitabile*. Tuttavia ed inspiegabilmente il Tribunale dibattimentale giunge a diverse conclusioni, con una motivazione che appare contraddittoria rispetto alle premesse date. In particolare questo collegio, chiamato a decidere in tema di misure di prevenzione, non condivide affatto le conclusioni cui è giunto il Tribunale dibattimentale nella sentenza citata. Innanzitutto perché l'attualità dell'affiliazione del (..) alla cosca (di 'ndrangheta) risulta dalla sua partecipazione (sino ad epoca recente) agli eventi più importanti della consorteria criminosa (conferimenti di dote, e festeggiamenti conseguenti, riunioni pre-elettorali, ecc.), manifestando addirittura la volontà di 'scavalcare' il fratello (..), di cui non condivide la strategia per allearsi con il (..). La pericolosità che ne discende è dunque implicita a tale sua qualifica, senza che necessariamente egli debba far ricorso ad alcun atteggiamento intimidatorio o prevaricatore, posto che – in tema di associazione mafiosa- è del tutto sufficiente, per incutere il timore necessario a piegare (senza 'apparente coartazione') la libera volontà altrui, la semplice e manifesta contiguità con la cosca. Non si dimentichi poi che il solo fatto di essere il fratello di sangue di uno dei soggetti posti in posizione apicale all'interno della cosca lo rendeva già di per sé degno di 'rispetto' ed 'ossequio' e quindi in una posizione di supremazia permanente dalla sola appartenenza alla associazione mafiosa di cui trattasi. Senza tralasciare poi la circostanza che (..), a differenza del fratello (..) non ha mai manifestato alcuna volontà di dissociarsi dalla predetta organizzazione criminale. Ne consegue che sussistono concreti ed attuali elementi di prova alla perdurante pericolosità sociale del proposto².

Pericolosità generica

Nel caso in cui il proposto, oltre che gravato da alcuni precedenti penali, è stato denunciato per nu-

² decr. dec. Tribunale Torino 16 luglio 2013 in proc. RGMP 57/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

merosissimi episodi di truffa, ricettazione e falsità ideologica, commessi in varie parti del territorio nazionale ed in concorso con alcuni personaggi già sottoposti a sorveglianza speciale, la difesa eccepisce che trattandosi di denunce che non hanno ancora portato a pronunce di condanna neppure in primo grado (..) non sono pertanto utili alla individuazione della pericolosità. Peraltro il Giudice di prevenzione ritiene che l'osservazione non può essere condivisa, posto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche la presenza di precedenti di polizia è sufficiente ad individuare la pericolosità sociale del proposto, specie se unita ad altri elementi qualificanti, come la mancanza di un lavoro lecito, le condanne ormai passate in giudicato e la frequentazione di soggetti, che hanno da tempo improntato la loro esistenza alla commissione di attività criminose³.

Il giudizio di pericolosità viene formulato allorché il Giudice di prevenzione valuta come sufficiente far riferimento, in primo luogo, al corposo casellario giudiziale, che evidenzia una lunga serie di reati contro il patrimonio e contro la persona, commessi sin dall'epoca in cui il (..) era ancora minorenne (rapina, violenza, carnale, lesioni personali, furti in concorso tentati e consumati negli anni 1975-1978) e continuata negli anni seguenti, in una vera e propria escalation criminale mai arrestatasi nonostante le plurime carcerazioni. Con la conclusione che il proposto ha sempre e costantemente vissuto nell'illecito (dal quale, in mancanza di una stabile e documentata attività lavorativa, trae evidentemente i mezzi del proprio sostentamento) e il fatto che non abbia mai reciso i contatti con gli ambienti criminali frequentati (..) porta a ritenere evidente la sua inclinazione e dedizione al delitto, ovvero quella pericolosità perdurante, concreta ed attuale che giustifica appieno l'applicazione della misura della sorveglianza speciale⁴.

Nel caso in cui il proposto viene riconosciuto pericoloso perché condannato in via definitiva per reati di guida senza patente (..), di coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti (..), nonché di false attestazioni sulla propria identità (..), il Giudice di prevenzione segnala come rilevante la circostanza che le ricordate notificazioni dei provvedimenti dell'Avviso orale sono state invariabilmente seguite da denunce da parte della polizia giudiziaria sino al febbraio 2013 (e cioè meno di sei mesi prima della proposta). Si è trattato nella più parte dei casi di

episodi di guida senza patente, ma non sono mancati deferimenti alla A.G. per fatti di furto aggravato, danneggiamento seguito da incendio ed estorsione, in ordine ai quali è intervenuto il rinvio a giudizio (..). Occorre aggiungere che anche la condotta di guida senza patente, più volte reiterata dall'attuale proposto, appare tale da determinare un allarme sociale non irrilevante⁵.

Nel caso di proposto, con precedenti penali per usura nonché di polizia per detenzione illegale di proiettili a palla blindata nonché di bomba a mano a frammentazione, il Giudice di prevenzione conclude per la pericolosità del proposto in ragione del fatto che, da intercettazioni raccolte nel corso di procedimento per cui nel 2012 costui viene sottoposto alla misura del carcere, vengono captate conversazioni nelle quali si faceva riferimento al possesso di un'arma probabilmente funzionale all'attività di usura posta in essere. Ma non solo, perché anche il disporre di redditi da lavoro esigui per il mantenimento di un numeroso nucleo familiare costituisce uno degli indici inequivoci della personalità allarmante del proposto e della attualità della sua pericolosità sociale⁶.

Il Giudice di prevenzione, in merito a proposto, già condannato nel 2006 per tentata rapina e detenzione d'arma, osserva che la elevata la pericolosità di (..) si trae dalla condivisibilità delle motivazioni poste a base delle due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Torino nei confronti del predetto: il quale raggiunto dalla prima misura cautelare (per detenzione illecita di stupefacenti), si dava alla latitanza e, rintracciato dai CC, forniva generalità false, esibendo un falso documento di identità (condotte sintomatiche di una radicata consuetudine criminale). Non solo: all'atto del suo arresto (poi convalidato e seguito da ordinanza custodiale), nell'abitazione utilizzata (..) venivano rinvenuti oggetti di sicura ascrivibilità a pratiche delittuose: armi, munizioni, oggetti tipici della attività di spaccio (bilancini di precisione, sostanza da taglio), numerosi telefoni cellulari e la somma di denaro poi sequestrata⁷.

Il Giudice di prevenzione nel riconoscere la pericolosità di proposto, già sottoposto alla sorveglianza speciale nel 2011 e successivamente denunciato ed anche arrestato per fatti di furto e rapina, segnala come il proposto ha all'evidenza confermato che il regime special preventivo, ed il trascorso detentivo,

3 decr. dec. Tribunale Torino 15 luglio 2013 in proc. RGMP 30/2013 (prop. Questore di Torino)

4 decr. dec. Tribunale Torino 12 novembre 2013 in proc. RGMP 44/2013 (prop. Questore di Torino)

5 decr. dec. Tribunale Torino 18 novembre 2013 in proc. RGMP 45/2013 (prop. Questore di Torino)

6 decr. dec. Tribunale di Torino 25 novembre 2013 in proc. RGMP 47/2013 (prop. Questore di Torino)

7 decr. dec. Tribunale di Torino 30 settembre 2013 in proc. RGMP 28/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

non hanno suggerito alcuna variazione alle proprie abitudini criminali, come rese evidenti non solo dalla sistematicità della commissione di reati dal 2010 al 2011, illustrata dalle numerose condanne ostese dal certificato casellario, ma anche dalla imponenza del pregiudizio di polizia (...)⁸.

Nel caso di proposto, già condannato per furto e con pendenze per ricettazione, sostituzione di persona, riciclaggio, simulazione di reato, fraudolento danneggiamento di beni assicurati e falsità ideologica commessi in concorso con (sempre più) numerose persone, il Giudice di prevenzione non manca di segnalare come la mancanza di fonti di reddito lecite ed il fatto che il reato per la quale (...) ha già riportato condanna definitiva sia stato commesso con i familiari più stretti confermano il giudizio di pericolosità formulato dal PM in virtù dell'ambiente frequentato dalla proposta, improntato, evidentemente, dall'illegalità. (...) Il giudizio di pericolosità, pertanto, non si fonda sulla mera appartenenza al "contesto Sinti" (utilizzando un'espressione della difesa), ma si basa di tutta una serie di altri fattori che portano a ritenere che il contesto ambientale (a prescindere dalla natura) sia caratterizzato da una preoccupante dedizione al delitto (...)⁹.

Il Giudice di prevenzione non dubita in alcun modo della pericolosità del proposto che ha collezionato una serie innumerevole di condanne definitive per reati di furto aggravato, ricettazione, calunnia e violazione della normativa sugli stupefacenti. La pericolosità sociale consistente ed attuale a fronte di una spiccata propensione al compimento di delitti contro il patrimonio trova conferma nel fatto che dopo la notificazione dell'Avviso Orale (nel maggio 2011) il proposto è stato denunciato per reati di rapina impropria, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, essendo poi arrestato (nel giugno 2013) per i reati di tentato furto aggravato e di possesso di arnesi atti allo scasso. L'attualità della pericolosità appena descritta è facilmente desumibile dal fatto che l'attività criminosa sia proseguita in modo costante anche in epoca successiva alla presentazione della proposta¹⁰.

Alla stessa conclusione perviene il Giudice di prevenzione nei confronti di proposto, arrestato in flagranza di furto nel maggio 2013 (e poi condannato in primo grado), già con precedenti per furto e rapina nonché segnato dalla imponenza del pregiu-

dizio di polizia, che frequenta soggetti a vario titolo pregiudicati e non risulta aver redditi accertabili¹¹.

Pericolosità generica e alcool-dipendenza

Nel caso di proposto con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, seguiti in epoca recente da segnalazioni ed arresti per maltrattamenti in famiglia ed estorsioni, sia consumate che tentate, il Giudice di prevenzione, pur prendendo atto che trattasi di persona affetta da un serio problema di alcool-dipendenza, ritiene che questo non può sminuire la portata criminosa delle sue azioni, che risultano da una tale violenza e volontà di sopraffazione che, unitamente alla mancanza di occupazione lavorativa lecita e di regolari fonti di approvvigionamento, risultano univocamente indicative di una inclinazione e dedizione al delitto, ovvero di quella pericolosità sociale concreta ed attuale che giustifica appieno l'applicazione della misura della sorveglianza speciale¹².

Assenza di pericolosità generica

Nel caso di proposto con condanna per spaccio di stupefacenti di lieve entità (nel 2012) e con denunce per danneggiamento (nel 2008) e spaccio (nel 2010) nonché controllato con più volte in compagnia di pregiudicati, il Giudice di prevenzione non ritiene tuttavia sussistere il presupposto soggettivo per l'applicazione di misura di prevenzione personale. Tale giudizio non muta pur a fronte altresì di una serie di estorsioni continuative per qualche migliaio di euro in danno della persona che lo aveva accusato della cessione di cui alla condanna di cui sopra. Ora, se tale estorsione continuata appare rivelatrice di una totale distorsione dei valori di riferimento, tale da fargli acriticamente accollare le conseguenze di una propria colpa a carico (dell'accusatore) e da ingenerare una forma capillare di sfruttamento economico della sua debolezza. Sennonché trattasi di una forma di pericolosità circoscritta ad un'affatto peculiare vicenda interpersonale, dalle caratteristiche difficilmente traslabili – rebus sic stantibus – in un'ottica di difesa collettiva di più ampio respiro e di prevenzione di fenomeni di illecito arricchimento mediante la dedizione abituale a delitti di estorsione, quindi prematura rispetto alla più qualificata soglia di allarme sociale imposta dagli artt. 1 e ss. D.gls 159/11¹³.

8 decr. dec. Tribunale di Torino 23 dicembre 2013 in proc. RGMP 60/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

9 decr. dec. Tribunale di Torino 3 dicembre 2013 in proc. RGMP 32/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

10 decr. dec. Tribunale di Torino 15 luglio 2013 in proc. RGMP 29/2013 (prop. Questore di Torino)

11 decr. dec. Tribunale di Torino 23 dicembre 2013 in proc. RGMP 61/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

12 decr. dec. Tribunale di Torino 28 ottobre 2013 in proc. RGMP 34/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

13 decr. dec. Tribunale di Torino 23 dicembre 2013 in proc. RGMP 57/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

Attualità della pericolosità generica

Per il Giudice di prevenzione è attuale la pericolosità di persona che, in data recente (nove mesi prima del decreto decisorio), si è reso responsabile di un grave fatto di rapina in concorso, caratterizzata da inquietanti movenze (descritte nel capo di imputazione) tanto più che tale ascrizione di delitto non è d'altronde che l'ultimo anello del relevantissimo pregiudizio penale in capo al proposto, come descritto dal certificato del casellario, che evidenzia la sistematicità delle condotte criminose del (...), come accertate in sede penale, dal 1991 al 2012. Tale pregiudizio penale, tutto riferito ai reati contro il patrimonio, illustra una propensione al crimine la cui attualità è confermata dal già menzionato arresto del febbraio 2013: il che, in una con la circostanza che non risulta alcuna dichiarazione dei redditi da parte del proposto, non può che essere sintomatico del fatto che questi tragga dal crimine le sue fonti di sussistenza¹⁴.

Il Giudice di prevenzione deduce la elevata ed attuale pericolosità del proposto non solo dall'importanza del pregiudizio penale del medesimo, relativo a reati (gravissimi, e relativi non solo a reati contro il patrimonio e relativi agli stupefacenti, ma anche al possesso di armi) commessi fino al 23 maggio 2012, ma anche dalla circostanza che il medesimo, attinto da ordinanza di custodia cautelare emessa in seguito a contestazione del reato di cui all'art.73 Dpr 309/90, è stato ritenuto responsabile di tale crimine (...) e dal Tribunale di Torino che lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione. Ed ancora il fatto che il proposto sia personaggio tutt'ora attivo nell'ambiente dello spaccio di stupefacente si trae dalla circostanza che il medesimo risulta essere stato attinto, il 18 giugno 2012 e cioè pochi giorni dopo l'ultimo patteggiamento della pena per cessione di stupefacente, da colpi di arma da fuoco: circostanza che non può che essere letta, alla luce della pregressa accertata attività criminose dal proposto, come maturata all'interno dell'ambito criminoso di appartenenza¹⁵.

Nel caso di proposto con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, seguiti in epoca recente da segnalazioni ed arresti per maltrattamenti in famiglia ed estorsioni, sia consumate che tentate, il Giudice di prevenzione lo ritiene persona socialmente ed attualmente pericolosa. E ciò anche in ragione di una tentata estorsione (compiuta qualche mese prima della proposta) risultata parti-

colarmente grave ed allarmante sia per le modalità attuative (caratterizzata dalla presenza di più persone, dal tentativo di entrare nel negozio della persona offesa, dal successivo appostamento nei pressi dell'esercizio commerciale, dall'avvicinamento al titolare e dal proferimento di frasi minacciose (...), sia soprattutto per il fatto che nell'arco della stessa giornata (...) ha posto in essere analogo fatto di reato ai danni di un minore¹⁶.

Il Giudice di prevenzione ritiene sussistere pericolosità nel caso di proposto che, già con precedenti penali per reati di furto aggravato risalenti nel tempo, nel 2010 viene raggiunto dalla misura cautelare del carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di frode assicurativa e di falso, e quindi condannato con rito abbreviato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Trattasi di attività protrattasi nel tempo consistita nella realizzazione di un sistema fondato sulla creazione e gestione di sinistri stradali inesistenti o con esiti gonfiati, nonché nel successivo riciclaggio dei proventi illeciti attraverso la costituzione di una compagine sociale (...) finalizzata all'acquisizione di un locale commerciale di prestigio (...). Quanto alla attualità della pericolosità, essa viene riconosciuta in ragione del fatto che l'attività criminosa (...) è stata realizzata sino alla primavera del 2010 e si è interrotta unicamente a seguito dello smantellamento dell'associazione per delinquere da parte degli inquirenti¹⁷.

Nel caso di proposto con condanne definitive per reati di furto aggravato, guida senza patente, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso commessi dal luglio 1998 al gennaio 2013 nonché con denunce a piede libero per numerosi episodi di truffa, il Giudice di prevenzione nel riconoscere l'attuale pericolosità dà rilievo al fatto che la pregressa (nel 2010) applicazione della sorveglianza speciale non ottenne alcun risultato positivo, tenuto conto che l'attuale proposto perseverò nella commissione di reati contro il patrimonio con notevole costanza, come desumibile dalle numerose denunce riportate successivamente alla misura di prevenzione¹⁸.

Il Giudice di prevenzione ritiene attuale la pericolosità del proposto atteso che dalla fine degli anni '80 al 2006 si è costantemente dedicato ad attività delittuose ed ha subito condanne definitive consequenziali (per stupefacenti, numerosi furti, due ricettazioni

14 decr. dec. Tribunale Torino 25 novembre 2013 in proc. RGMP 51/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

15 decr. dec. Tribunale di Torino 8 novembre 2013 in proc. RGMP 42/2013 (prop. Questore di Torino)

16 decr. dec. Tribunale di Torino 28 ottobre 2013 in proc. RGMP 34/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

17 decr. dec. Tribunale Torino 27 novembre 2013 in proc. RGMP 76/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

18 decr. dec. Tribunale di Torino 18 novembre 2013 in proc. RGMP 46/2013 (prop. Questore di Torino)

nonché evasione, *sintomo di trasgressività qualificata*); ed inoltre, nonostante l'Avviso Orale ricevuto nel 2007, è stato ancora denunciato per rapina concorsuale nel 2010 e per ricettazione nel 2013 ed (..) è risultato frequentare persone pregiudicate e potenziali fonti di recidiva; non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi nel periodo 2003-2012 (..) e che allo stato attuale non è noto conoscerne l'attività lavorativa se non in base a quanto da egli (..) dichiarato senza alcun supporto probatorio oggettivo. La conclusione è la *prognosi di probabile recidiva di delitti di analoga indole renumerativa e che rendono attuale la pericolosità anche in considerazione della totale oscurità ed assenza di supporto dimostrativo circa l'attuale canale reddituale personale e familiare*¹⁹.

Non attualità della pericolosità generica

Viene esclusa l'attualità della pericolosità a carico di proposto che ha riportato due sole condanne risalenti nel tempo (per emissione di assegni a vuoto nel 1988, poi depenalizzato, nonché per sostituzione di persona e falsa dichiarazione d'identità a pubblico ufficiale nel 2001), dal momento che dalla proposta *nulla emerge in ordine al contesto, allo sviluppo e all'esito delle plurime denunce (non allegate) riportate nella proposta di applicazione della misura di prevenzione, dove viene indicato un unico arresto datato 22.10.2012 che però si riferisce ad un periodo precedente alla notifica dell'Avviso Orale*. Quanto poi alle denunce successive a tale provvedimento il Giudice segnala come esse, *non allegate*, siano di nuovo *prive di qualunque indicazione sia sul contesto di verifica sia sull'instaurazione, sia sull'esito del procedimento penale correlato*²⁰.

A pari conclusione perviene il Giudice di prevenzione nei confronti di proposto in cui *i precedenti penali sono risalenti nel tempo posto che le condanne (...) si riferiscono a reati commessi sino al settembre 2002. Nel certificato penale risultano, poi, iscritti alcuni precedenti non particolarmente significativi in tema di pericolosità sociale (guida senza patente, lesioni personali volontarie, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)*. Non rilevanti vengono ritenute le successive denunce a piede libero per il reato di insolvenza fraudolenta (il 16.2.2011), di tentata estorsione (il 7.8.2012) e di minaccia semplice (il 4.9.2012). In merito al precedente più significativo, per tentata estorsione,

rileva il Giudice che *il proposto ha spiegato essersi trattato di una discussione, evidentemente piuttosto accesa, per ottenere il pagamento di una prestazione di lavoro mai corrisposta, il che fa pensare ad un fatto forse più correttamente qualificabile come reato di cui all'art.393 cp, tenuto conto che nel caso di specie non venne disposta alcuna misura cautelare nei confronti dell'indagato*. Quanto poi alle cattive frequentazioni, *la segnalazione (..) è piuttosto generica*²¹.

Il Giudice esclude l'attualità della pericolosità nel caso di proposto i cui *precedenti penali sono risalenti nel tempo, posto che l'ultima condanna divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2010 venne pronunciata per un reato di furto aggravato commesso nel gennaio del 2008. (..)*. Il precedente di polizia più recente e significativo risale all'aprile del 2012 *alorché l'attuale proposto fu denunciato a piede libero per i reati di cui all'art. 4 L. 110/1975 e all'art. 186 del CdS (..)* Quanto alle cattive frequentazioni, *la segnalazione (..) è piuttosto generica. Quanto all'attività lavorativa (..), la stessa annotazione indica una situazione di prestazioni solo saltuarie, che tuttavia appaiono più consistenti nel 2011. Allo stato non vi sono, poi, motivi, per dubitare che (..) abbia effettivamente lavorato nel recente passato nel bar della sorella, seppure senza alcuna regolarizzazione della sua posizione*²².

Attualità della pericolosità qualificata mafiosa

Nel caso di proposto, in sede penale gravemente indiziato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta), il Giudice di prevenzione considera che *costui conservi tuttora, sia pur in misura ridotta (..) elementi di pericolosità derivanti da una pregressa partecipazione all'indotto economico facente capo al locale 'ndranghetistico di (..), gravitante intorno alla famiglia (..); e ciò verosimilmente anche in forza di una investitura illo tempore ricevuta mediante conferimento di cd. 'dote' (secondo l'autorità proponente il profilo del proposto sarebbe compatibile con la cd. 'santa', conforme al suo ruolo di imprenditore apparentemente pulito), e quindi da un recente allontanamento dal medesimo 'locale' rispetto ad una progressivamente maggiore contiguità a quello di (..) e dintorni, ovvero alla (..), facente capo alla famiglia (..)*. Ne sarebbe conseguito un graduale spostamento del baricentro degli interessi economici e dello stile di vita del proposto, at-

19 decr. dec. Tribunale di Torino 23 dicembre 2013 in proc. RGMP 59/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

20 decr. dec. Tribunale di Torino 12 novembre 2013 in proc. RGMP 43/2013 (prop. Questore di Torino)

21 decr. dec. Tribunale di Torino 3 ottobre 2013 in proc. RGMP 33/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

22 decr. dec. Tribunale di Torino 24 settembre 2013 in proc. RGMP 35/2013 (prop. Questore di Torino)

tenuandosi la componente delittuosa in senso stretto, connessa alle pregresse interazione con gli (..) e di conseguenza con i loro affiliati) verso i quali è rimasto tuttora uno scomodo obbligo di gratitudine (es. prima l'erogazione di opportunità di lavori in subappalto, poi il pagamento di contributi di assistenza familiare e carceraria), ed esaltandosi, per converso, la componente lavorativa apparentemente lecita e regolare, nonché la volontà di un riscatto autonomo delle proprie capacità artigianali nel campo dell'edilizia. Insomma, l'attualità della pericolosità – che per persone indiziate di partecipazione o appartenenza a sodalizi mafiosi né presunta in assenza di prove di recisione definitiva dei vincoli (..) - va ricondotta anche alla passiva adesione del (..) alle logiche del mantenimento economico dei detenuti o delle relative famiglie (..)»²³.

Non attualità della pericolosità qualificata mafiosa

Nel caso di proposta di applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di persona pericolosa ex art. 4 lett. a) DLgs 159/2011, il Giudice di prevenzione dopo aver osservato che è giocoforza far riferimento alla nozione (..) di 'appartenenza' alla 'ndrangheta, contiguità qualificata, ma connotata da un'intensità minore e, di conseguenza, da una minore idoneità a permanere nel tempo in assenza di elementi di novità, rileva come il materiale riepilogato abbia indicato come questa parentesi di decrescente attivismo delittuoso abbia comportato un declassamento sostanziale del proposto da 'partecipe' (anni '80) ad 'appartenente' (anni 1994-febbraio 2004) alla 'ndrangheta ed un affievolimento del livello di pericolosità connesso, che l'ulteriore tempo decorso dall'ultima vicenda penalmente rilevante accertata (fatti commessi fino al febbraio 2004) non può che ulteriormente erodere²⁴.

Sorveglianza speciale ed obbligo di soggiorno

Per il Giudice di prevenzione il fatto che il reato ascritto (di rapina) nel febbraio del 2013 sia stato commesso in (..) e la circostanza che l'annotazione di Pg evidenzi una certa capacità di movimento del proposto, evidentemente funzionale all'unica attività – illecita- da questi esercitata, impongono di accogliere altresì l'istanza relativa all'obbligo di soggiorno, necessario per controllare la pericolosità mostrata²⁵.

Per contro il Giudice di prevenzione, una volta ritenuto di dover applicare la sorveglianza speciale nei confronti di proposto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e tossicodipendente, esclude l'obbligo di soggiorno dal momento che dal certificato penale dello (..) e dalle più recenti segnalazioni di polizia emerge in modo chiaro che il suo 'modus operandi' non si caratterizza (né mai è stato finora così) per una particolare propensione a commettere reati muovendosi sul territorio, sicché l'obbligo di soggiorno, in aggiunta alla sorveglianza speciale, non presenterebbe in questo caso alcuna specifica idoneità a contenere la sua pericolosità sociale, adeguatamente contrastata dalla misura della sorveglianza speciale²⁶.

Nel decidere l'applicazione della misura di prevenzione personale a carico di proposto a pericolosità qualificata di tipo mafioso, il Giudice considera che la piena e costante partecipazione (di costui) nell'organizzazione ed esecuzione di delitti di narcotraffico internazionale e di 'ndrangheta, ivi compresi regolamenti di conti omicidiari, impongono di applicare la misura della sorveglianza speciale nella sua massima estensione, presidiandola anche con l'obbligo di soggiorno; ciò nonostante il ruolo non apicale nel sodalizio e nonostante la richiesta dell'Autorità proponente fosse limitata ad anni quattro, perché sul merito di tale decisione in pejus pesa in modo decisivo anche la prolungata latitanza, che rivela un profondo livello di trasgressività, inaffidabilità soggettiva, protezione da parte dei sodali e, quindi una esigenza collettiva prioritaria di limitare la circolazione sul territorio del proposto onde agevolarne il controllo, inibirne più efficacemente eventuali iniziative delittuose e tenerlo lontano dagli altri affiliati e dalle strutture associative orizzontali diffuse nel Piemonte e nelle regioni limitrofe, nonché da quelle verticali diffuse in Calabria²⁷.

Pericolosità ed applicazione delle misure patrimoniali

Nel caso di proposta di misura personale e patrimoniale nei confronti di soggetto a pericolosità qualificata, in quanto indiziato di appartenenza a locale di 'ndrangheta, il Giudice conferma che l'autonomia tra misure di carattere personale e misure di natura patrimoniale, nonché la possibilità di applicare queste ultime indipendentemente dalla attuale peri-

23 decr. dec. Tribunale Torino 11 luglio 2013 in proc. RGMP 17/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

24 decr. dec. Tribunale Torino 11 dicembre 2013 in proc. RGM 22+23/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

25 decr. dec. Tribunale Torino 25 novembre 2013 in proc. RGMP

51/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

26 decr. dec. Tribunale di Torino 25 settembre 2013 in proc. RGMP 31/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

27 decr. dec. Tribunale Torino 22 ottobre 2013 in proc. RGMP 82/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

colosità non esime il giudicante dall'effettuare prodromicamente l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto interessato, posto che, trattandosi di proposta congiunta, se la persona non risultasse essere (o essere stata) portatrice di pericolosità sociale, sarebbe precluso al Tribunale ogni esame di ulteriori presupposti della misura patrimoniale²⁸.

Nel caso di proposto ritenuto pericoloso in quanto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta), il Giudice di prevenzione ricorda come *l'elemento di novità consiste essenzialmente nel fatto che la pericolosità sociale (..) qualora l'applicazione delle misure patrimoniali sia disgiunta da quelle personali, non deve necessariamente sussistere al momento della richiesta o dell'applicazione della misura patrimoniale, ma è sufficiente che sia esistita in passato. Inoltre (..) per quanto riguarda il collegamento temporale che deve esistere tra la pericolosità sociale del soggetto e l'ingresso dei beni nel suo patrimonio, (..) si rileva che non emerge la necessità di individuare un preciso arco temporale entro cui fare operare la presunzione di illecita provenienza. Al contrario, ciò che è necessario (ma anche sufficiente) è che venga fornita la prova positiva dell'esistenza di una sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto (o dei soggetti al medesimo legati da vincoli di parentela o convivenza) ed il reddito da questi dichiarato (o comunque percepito), sempre che il proposto non fornisca la prova contraria in merito ad una provenienza legittima dei beni stessi*²⁹.

Peraltro nel caso di proposto ritenuto portatore di pericolosità comune il Giudice di prevenzione argomenta che *per quanto attiene al discorso della pertinenzialità (..) occorre precisare che il collegamento tra l'intensa attività criminosa posta in essere dal proposto e l'operazione commerciale, del cui frutto viene richiesta la confisca, deve essere ritenuto, per un verso, meno stretto di quello pertinenziale penalistico di cui all'art. 240 cp, e, per altro verso, meno labile di quello in tema di applicazione dell'art.12 sexies della legge n. 356/1992, che, come è noto, possiede una valenza di carattere puramente normativo. In buona sostanza, nell'ambito di prevenzione si ritiene necessaria la presenza di una connessione logico-cronologica tra l'attività criminosa, che costituisce il substrato del requisito soggettivo della pericolosità di fondo del soggetto, e gli acquisti patrimoniali di cui trattasi. Nel concreto, e sulla base degli elementi raccolti, il Giudice*

*conclude quindi che appare anche provato in modo convincente che negli anni in cui fu perfezionata l'operazione commerciale di cui trattasi, l'esistenza di (..) fu caratterizzata dalla commissione di reati contro il patrimonio e dalla pericolosità sociale di chi si occupa stabilmente di attività illecite, dalle quali trae i mezzi economici per realizzare un arricchimento di natura patrimoniale*³⁰.

Il Giudice di prevenzione svolge analoga argomentazione nel caso di persona di cui viene riconosciuta la pericolosità qualificata di tipo mafioso in quanto indiziato di appartenere alla 'ndrangheta, allorché nel respingere la proposta di confisca osserva come il Tribunale del riesame abbia sì confermato il sequestro preventivo finalizzato alla cd. confisca allargata *ma in considerazione della diversa logica dello strumento dell'art.12 sexies d.l. 306/1992, che in presenza di imputazioni formulate per delitti gravi tassativamente indicati – tra cui l'art.416 bis cp-consente l'ablazione sulla sola base del raffronto tra dichiarazioni reddituali e sproporzione dei patrimoni, indipendentemente da forme di pertinenzialità stretta o allargata, e, quindi, dai riferimenti di plausibilità logico-cronologica dell'ipotesi di provenienza illecita, che invece sono tuttora necessari per una corretta confisca di prevenzione*³¹.

In termini analoghi si esprime il Giudice in esito a procedimento di prevenzione a carico di persona in sede penale gravemente indiziata di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta), allorché precisa che appare *doveroso confiscare ogni bene facente capo al proposto in connessione logico-cronologica con il periodo di ritenuta pericolosità e che nel caso di specie detta pericolosità va ravvisata soprattutto in ordine alla funzione (assolta dal proposto) di veicolo di infiltrazione economica nell'edilizia dei 'locali' 'ndranghetistici di riferimento*³².

Sequestro, confisca e prova della provenienza del bene

Ritiene il Giudice che *la riforma del 2008 (introduttiva del nuovo art. 24 DLgs 259/2011) non abbia apportato alcuna innovazione sostanziale rispetto al sistema previgente, né con riferimento ai presupposti della confisca, né in relazione al riparto dell'onere probatorio. Pertanto, così come accadeva già prima della riforma, abbandonate le posizioni iniziali*

28 decr. dec. Tribunale di Torino 13 agosto 2013 in proc. RGMP 24/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

29 decr. dec. Tribunale Torino 16 luglio 2013 in proc. RGMP 57/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

30 decr. dec. Tribunale di Torino 19 agosto 2013 in proc. RGMP 75/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

31 decr. dec. Tribunale Torino 22 ottobre 2013 in proc. RGMP 82/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

32 decr. dec. Tribunale Torino 11 luglio 2013 in proc. RGMP17/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

con cui si poneva a carico del proposto un vero e proprio onere di dimostrare la legittima provenienza del bene, viene data una lettura costituzionalmente orientata delle norme, in cui si distingue la fase cautelare propria del sequestro, dalla successiva fase procedimentale caratterizzata dal contraddittorio delle parti. In particolare per procedere al sequestro devono ravvisarsi sufficienti indizi sulla provenienza dei beni da attività illecite. Tali indizi possono consistere anche nella sola notevole sperequazione tra i tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o, dovendosi ritenere che il legislatore, nel fare riferimento a tale elemento, lo abbia voluto indicare a titolo esemplificativo come possibile indizio, anche unico, della illecita provenienza dei beni, che, proprio per l'incompatibilità della loro disponibilità con l'ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto di attività illecite. In questa fase l'onere probatorio viene posto a carico dell'organo procedente, ovvero sull'accusa. Nella successiva fase della confisca, fermo restando che non vengono richiesti elementi indizianti sulla illecita provenienza dei beni, maggiori o diversi da quelli che legittimano il sequestro, il proposto può dare corso ad un onere che si può definire di 'allegazione', finalizzato a sminuire, contraddire o elidere gli elementi emersi nei suoi confronti, senza che per questo possa parlarsi di inversione dell'onere probatorio. Resta intatto, in entrambe le fasi, l'obbligo per il giudice di individuare ed evidenziare gli elementi dai quali risulta che determinati beni siano di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica del proposto e di valutare se gli indizi raccolti nel corso del procedimento siano sufficienti a ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego³³.

Nel caso di proposto ritenuto pericoloso in quanto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta), il Giudice di prevenzione nell'applicare la confisca rileva come quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, l'accusa adempie al suo onere probatorio qualora accerti il valore sproporzionato del bene stesso rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero dimostri che il bene costituisca il frutto o il reimpiego di attività illecite, mentre grava a carico della difesa l'onere di dimostrare, a prova contraria, la legittima provenienza del bene e la capacità reddituale del prevenuto. Si ritiene infatti che quando il legislatore fa riferimento – per quanto attiene all'onere probatorio incombente sulla difesa- al concetto di 'dimostrazio-

ne della legittima provenienza del bene' imponga a questa di fornire una rigorosa prova in merito alla provenienza dei capitali impiegati per l'acquisto³⁴.

Nel caso di proposta di confisca di beni nella disponibilità di persona a pericolosità qualificata di tipo mafioso il Giudice osserva come il giudizio di prevenzione non è e non deve essere una valutazione puramente statica né contabile, bensì deve essere un raffronto tra versioni favorevoli e sfavorevoli inerenti alla dinamica presumibile degli arricchimenti patrimoniali, anche in relazione logico-temporale con le dinamiche della pericolosità del proposto. Tale raffronto, in ossequio al principio del libero convincimento tipico del sistema penale, esita in un giudizio discrezionale circa il maggior grado di probabilità che il patrimonio accumulato nella sfera familiare del proposto, o i singoli beni che lo compongono, derivino da attività illecite anziché che da attività lecite. E conclude nel senso che dal raffronto della storia della pericolosità del proposto con le movimentazioni patrimoniali analizzate emerge con evidenza la sussistenza di un nesso logico-cronologico che induce a ritenere altamente verosimile la derivazione dell'attivo patrimoniale della tesaurizzazione e fruttificazione dei proventi di gravissimi delitti in materia di stupefacenti ed armi. In merito, si badi che il Codice Antimafia richiede, a supporto dei provvedimenti ablatori, non un nesso pertinenziale in senso stretto tra delitto e provento, né una apertinenzialità bilanciata dalla tassatività dei delitti presupposti tipica delle cd. confische allargate, bensì un nesso di plausibilità, in termini storici, logici e temporali, tra la tipologia di pericolosità in concreto ravvisata e la storia patrimoniale che si assume essere stata favorita dalle scelte delittuose³⁵.

Disponibilità dei beni

In generale il Giudice rileva come la normativa in materia faccia riferimento alla nozione di 'disponibilità diretta o indiretta' del bene in capo al proposto, consentendo così di superare la circostanza, che a volte può essere soltanto formale, di effettiva intestazione del bene: pertanto, ciò che è necessario è che il proposto abbia la effettiva disponibilità del bene e cioè che lo possa utilizzare come se ne fosse l'effettivo proprietario. Il legislatore ha poi stabilito che nei confronti del coniuge e degli altri familiari conviventi da almeno cinque anni (...) questa disponibilità è presunta e quindi non è necessario effet-

33 decr. dec. Tribunale di Torino 13 agosto 2013 in proc. RGMP 24/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

34 decr. dec. Tribunale Torino 16 luglio 2013 in proc. RGMP 57/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

35 decr. dec. Tribunale Torino 11 dicembre 2013 in proc. RGMP 22+23/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

*tuare specifici ed ulteriori accertamenti*³⁶.

Nel caso di proposto ritenuto pericoloso in ragione dell'arresto allorché intento a manomettere sportello bancario automatico e di precedenti condanne per furto nonché di denunce per porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione, il Giudice dispone la confisca della vettura utilizzata da costui al momento dell'arresto ma intestata al coniuge. *Invero tale intestazione non è di ostacolo a che si possa ritenere il veicolo predetto indirettamente riferibile al proposto posto che 1) risulta da riscontro documentale che fu il proposto a stipulare la assicurazione per la RC del veicolo; 2) la stretta funzionalità dell'automobile in oggetto alla attività criminosa del proposto impone di ritenere che il veicolo sia di fatto ascrivibile al (...); 3) il reddito della moglie del (...), come ricavabile dalle produzioni della difesa, non è congruente all'acquisto ed al mantenimento delle 4 autovetture che risultano acquistate dalla medesima dal 2008 al 2012, sicché deve ritenersi, per lo meno per quel che riguarda l'automezzo utilizzato dal (...) per la sua illecita attività, che esso sia acquistato con economie di perimetro criminale*³⁷.

Nel caso di applicazione della confisca di prevenzione, il Giudice sottolinea come *la disponibilità del bene in capo al proposto ricorre (...) quando questi ne sia l'effettivo dominus, potendo determinare la destinazione o l'impiego, senza che sia richiesta la prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile, o del patto fiduciario. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di beni formalmente intestati a terzi deve essere svolta un'indagine rigorosa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza e idonei a costituire prova indiretta della disponibilità del proposto. Occorre dunque provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto (...). Nel caso di specie possono ritenersi integrati i gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla disponibilità effettiva in capo a (...) dell'immobile (o meglio, degli immobili) intestato formalmente alla moglie (...), e questo sia in virtù dello stretto vincolo familiare, sia in ragione dell'incapacità patrimoniale della donna all'acquisto del bene. Infatti (...) nessuna rilevanza*

*può attribuirsi alla separazione coniugale emersa dagli atti e risalente al (...), trattandosi pacificamente di una separazione fittizia (...). Questo perché, al di là di alcuni cambi di residenza effettuati da (...) è pacifico che il proposto dal (...) sia tornato a vivere (...) nell'immobile intestato alla (...). L'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese (dalla moglie) e dal genero in relazione alla separazione (del marito, proposto) porta al contrario a ritenere credibile quanto comunicato dalla Polizia Municipale di (...), secondo la quale i coniugi (...) risultano separati solo formalmente, ma di fatto convivono; anche perché il dato è stato confermato in occasione dell'arresto di (...), avvenuto proprio presso l'alloggio della moglie (...). Appurata la fittizietà della separazione coniugale, la disponibilità dell'immobile intestato alla moglie in capo a (...) deriva sia dal rapporto familiare e di convivenza (che, come ritenuto dalla giurisprudenza, è già di per sé sintomatico di interposizione fittizia), sia dall'incapacità della (moglie) di acquistare e ristrutturare l'immobile*³⁸.

Beni ed illecita provenienza

Nel caso di proposto, ritenuto pericoloso perché indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, il Giudice di prevenzione, dopo aver accertato pure la sproporzione tra valore del bene e la capacità reddituale di costui, non ritiene peraltro che ricorrano sufficienti indizi in ordine alla provenienza illecita del bene stesso. E ciò in quanto *non bisogna dimenticare che l'immobile (...) è stato costruito (dopo l'acquisto del terreno) tra il 1980 ed il 1983 e che (...) è accusato di aver fatto parte della 'ndrangheta 'quantomeno dal 2007', come si evince dagli atti del processo Minotauro (...). Trattasi di lasso temporale di circa venticinque anni, durante i quali a carico del (...) emerge una copiosa serie di condanne per assegni a vuoto ed alcune ricettazioni, tutti episodi comunque risalenti a non dopo la metà degli anni '90. Dopo la metà degli anni '90 non vi sono ulteriori condanne o segnalazioni a carico del (...), ad eccezione di una denuncia del 22.9.2003 da parte della Guardia di Finanza per violazione dell'art.10 DLgs 74/2000. Ora, se è vero che non occorre, nel provvedimento ablativo di confisca, l'individuazione di un nesso causale tra la condotta illecita che ha consentito di riconoscere una delle categorie di pericolosità oggi previste dall'art. 4 DLgs 159/2011 e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni, qualunque essa sia*

³⁶ decr. dec. Tribunale Torino 16 luglio 2013 in proc. RGMP 57/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

³⁷ decr. dec. Tribunale di Torino 23 dicembre 2013 in proc. RGMP 56/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

³⁸ decr. dec. Tribunale di Torino 13 agosto 2013 in proc. RGMP 24/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

(..) ed essendo quindi consentita una generalizzata apprensione di beni qualora sia accertato il presupposto della pericolosità del proposto sulla base di dati presuntivi di provenienza illecita, è altrettanto vero che la valutazione sulla 'pericolosità del bene' non può essere fondata sui medesimi parametri nel caso in cui il bene sia stato acquistato prima o dopo la manifestazione di pericolosità, soprattutto quando, come nel caso di specie, il 'prima' risale a venticinque anni addietro. Infatti, se a fronte di un bene acquistato successivamente alla manifestazione della pericolosità la mera sproporzione rispetto al reddito e all'attività economica può da sola integrare gli indizi sufficienti a farlo ritenere di provenienza illecita, lo stesso non si può dire quando il bene è entrato nel patrimonio del proposto molti anni addietro, rendendosi necessario, in tal caso, affiancare al parametro della sproporzione altri elementi che consentano di concludere per l'illecita provenienza del bene (..) Nel caso di specie (..) è indiziato di appartenere alla 'ndrangheta 'quantomeno dal 2007' e secondo la prospettazione accusatoria egli avrebbe conseguito la dote di 'santa', ovvero un grado intermedio nella piramide gerarchica interna alla consorteria mafiosa. Tuttavia, anche retrodatando la manifestazione di pericolosità di (..) ad un'epoca precedente, tenendo conto del fatto che l'ingresso in tali contesti criminali non è mai repentino e del tempo necessario per entrare a far parte della 'società maggiore' e conseguire la dote di 'santa', gli indizi raccolti (..), non risultano comunque sufficienti, in mancanza di altri elementi – e posto che i precedenti penali non sono indicativi di una particolare pericolosità sociale- per ritenere che l'immobile in questione, seppur innegabilmente sproporzionato rispetto al reddito del proposto, costituisca il frutto od il reimpiego di un'attività illecita³⁹

Beni ed evasione fiscale

Sulla questione del rilievo dell'evasione fiscale il Giudice di prevenzione ricorda che mentre una parte della giurisprudenza esclude la possibilità di giustificare la provenienza legittima dei beni con redditi non dichiarati a fini fiscali – trattandosi comunque di redditi illeciti, derivanti da evasione fiscale o tributaria-, un diverso orientamento ammette la possibilità di tale allegazione, dal momento che la normativa fa riferimento sia alle dichiarazioni fiscali, sia all'attività economica svolta dal proposto. Ritiene questo Tribunale che anche accogliendo

quest' ultima tesi, il proposto, nel caso in cui si trovi a giustificare l'acquisto di beni che appaiono sproporzionati rispetto a quanto dichiarato a fini fiscali, deve comunque dimostrare l'esistenza, la natura e la genesi delle attività lecite dalle quali assume avere incamerato i redditi sufficienti a sostenere le spese del bene risultato sproporzionato, quantificando peraltro l'entità delle somme percepite in modo tale da scorporare dal reddito lecito la quota illecita derivante dagli importi dovuti al fisco e mai versati. In definitiva, a giustificazione della legittima provenienza del bene il proposto può allegare redditi fiscalmente non dichiarati e prodotti da attività lecite, ma solo dimostrando la liceità dell'attività (anche nella sua origine) e soltanto al netto delle somme provento (illecito) di evasione fiscale, assolvendo con puntualità di allegazione dell'entità e della natura lecita di tale reddito⁴⁰.

In altro caso, di proposto ritenuto pericoloso in quanto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta), il Giudice di prevenzione nel disporre la confisca mostra di condividere l'orientamento maggioritario (di legittimità), secondo cui anche le risorse finanziarie prodotte con l'evasione fiscale hanno una provenienza illecita e, pertanto, non possono costituire una valida giustificazione alla sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del proposto e la capacità reddituale manifestata dal medesimo (..). Ed inoltre, secondo una giurisprudenza più recente, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad organizzazioni mafiose tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso), appare legittimo il provvedimento ablatorio anche dei beni di cui il prevenuto giustifichi il possesso dichiarando di averli acquisiti con i proventi del reato di evasione fiscale. Nella vicenda che lo occupa il Giudice rileva, inoltre, come manchi anche una concreta verifica – a prova contraria- in ordine alla precisa determinazione del reddito effettivamente percepito e quindi evaso (dal proposto), in quanto, per gli anni di imposta dal 2002 al 2006 ci si limita a produrre in copia le fatture emesse e non registrate, nonché il registro Iva fatture vendita per gli anni corrispondenti, senza fornire alcuna prova sull'effettivo incasso delle somme ivi indicate, nonché senza considerare i necessari costi di gestione per la fornitura della prestazione indicata nelle singole fatture (in primo luogo, per l'acquisto dei materiali e per il pagamento,

39 decr. dec. Tribunale di Torino 13 agosto 2013 in proc. RGMP 24/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

40 decr. dec. Tribunale di Torino 13 agosto 2013 in proc. RGMP 24/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

sia pure in nero, delle maestranze). Parimenti, per gli anni di imposta precedenti al 2002 (a fronte della totale mancanza di qualsivoglia documentazione giustificativa) ci si basa su un mero calcolo presuntivo del tutto arbitrario, privo di aderenza fattuale e pertanto inattendibile⁴¹.

Anche nel caso di proposto a pericolosità comune il Giudice di prevenzione ribadisce come, *sulla scorta dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, (...) le risorse finanziarie eventualmente provenienti dall'evasione fiscale abbiano un indiscutibile connotato di illiceità e non possano, pertanto, essere valutate in favore del proposto. Tanto più se non si conosce, neppure lontanamente, l'ammontare dei redditi non dichiarati al Fisco. Tale conclusione in diritto viene raggiunta dopo aver osservato che in concreto non vi è il minimo elemento probatorio che possa suffragare in modo significativo l'affermazione di (...) di avere esercitato una lunga e proficua attività di intermediazione immobiliare, seppure in un contesto di totale evasione fiscale. Del resto, non risulta neppure che l'attuale proposto fosse in possesso dei requisiti per l'esercizio della suddetta attività ed, in particolare, dell'iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la competente Camera di commercio⁴².*

Ancora nel caso di persona ritenuta pericolosa qualificata di tipo mafioso, il Giudice di prevenzione osserva che *l'evasione è indubbiamente sussistente in relazione ad alcune parentesi della vita del proposto (...); tuttavia la valenza del predetto fenomeno, deprecabile quanto diffuso, può rivestire significato favorevole solo a determinate condizioni: che non vi sia un contesto di mafiosità presupposta che faccia presumere la volontà di occultare consequenzialmente introiti di oscura origine o di formare pericolosi fondi neri, che sussista un serio principio di prova che consenta di ritenere che l'attività in nero sia stata effettivamente svolta, che abbia fruttato entrate e che non abbia rivestito connotazioni penalmente illecite; che l'evasione fiscale non coincida con delitti tributari o con contravvenzioni ed illeciti amministrativi che in concreto possano ragionevolmente considerarsi spia di più gravi fenomeni delittuosi sottostanti⁴³.*

Sproporzione tra valore dei beni e capacità reddituale

Nel caso di autoveicoli intestati a proposto ritenuto pericoloso e privo di adeguata capacità economica, il Giudice di prevenzione ne dispone la confisca assumendo che è in ogni caso evidente *che un reddito lordo di € 61.985 percepito in 11 anni da un nucleo familiare di quattro persone (pari a € 430 mensili, ove si fosse trattato, ma non vi è prova in tal senso, di redditi regolarmente percepiti lungo l'intero periodo) è assolutamente sproporzionato rispetto al patrimonio intestato al proposto, composto da 22 autoveicoli, alcuni dei quali di un certo valore (l'ultimo acquisto in ordine di tempo è stato una autovettura BMW X6)⁴⁴.*

Nel caso di proposto ritenuto pericoloso in quanto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta) il Giudice di prevenzione perviene alla confisca dei beni dopo aver, tra l'altro, tratto la convinzione che *complessivamente il (...) ha mantenuto un tenore di vita del tutto incongruo, a fronte di una capacità reddituale complessiva estremamente modesta e, con riferimento a taluni anni di imposta, al limite della cd. 'soglia di povertà', ovvero palesemente inadeguata a soddisfare le normali esigenze di mantenimento del suo nucleo familiare (tant'è vero che, nell'arco di tempo considerato egli è stato comunque in grado di sostenere spese immobiliari, acquisti di autovetture, nonché esborsi del tutto voluttuari, come le giocate al Casinò di Saint Vincent)⁴⁵.*

41 decr. dec. Tribunale Torino 16 luglio 2013 in proc. RGMP 57/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

42 decr. dec. Tribunale di Torino 19 agosto 2013 in proc. RGMP 754/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

43 decr. dec. Tribunale Torino 11 dicembre 2013 in proc. RGMP 22+23/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

44 decr. dec. Tribunale di Torino 12 dicembre 2013 in proc. RGMP 50/2013 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)

45 decr. dec. Tribunale Torino 16 luglio 2013 in proc. RGMP 57/2012 (prop. Procuratore della Repubblica di Torino)